



Sentenza n. 197 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **37562/PM** del registro di segreteria, proposto dal sig. **XX (XX)**, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Fatta, con studio in Palermo alla Via Trinacria n. 23, ove è elettivamente domiciliato (domicilio digitale: claudiofatta@pec.it);

contro

- **I.N.P.S.** - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Oggetto: riliquidazione trattamento di pensione ai sensi dell'art. 54, co. 1 del d.P.R. n. 1092/1973.

Udita, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS (nessuno comparso per la parte ricorrente), come da verbale in atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Parte ricorrente – militare della Guardia di Finanza cessato dal servizio il XX – conviene in giudizio l'INPS per ivi sentir dichiarare ed accertare il proprio preteso diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. art. 54 del D.R.P. n. 1092/73, con applicazione dell'aliquota del 2,44%, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e con condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore delle differenze di rateo maturate a tale titolo a far data dal giorno di maturazione del relativo diritto, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Resiste l'INPS deducendo di avere, come previsto dalla circolare INPS n. 199/2021 e conformemente alla citata sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente, con l'allegata Determina n. XX, applicativa, per la quota retributiva, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995; e che il conseguente aggiornamento dell'importo pensionistico e la corresponsione degli arretrati con interessi ha avuto luogo con la rata di gennaio XX. Per l'effetto, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.

3. Con note scritte depositate in occasione dell'odierna udienza, parte ricorrente ha insistito limitatamente alla condanna dell'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati liquidati, *“ad oggi mai*

corrisposti al XX”, chiedendo la condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

4. Nell’odierna udienza, udito il legale in rappresentanza dell’INPS, la causa è passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza unitamente alle succinte ragioni del decidere.

Considerato in

DIRITTO

Le parti in causa si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, quanto meno in relazione al merito del giudizio, rivendicando parte ricorrente solo il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati liquidati.

Tuttavia, dalla documentazione allegata dall’Istituto emerge, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente (le cui note sono state depositate contestualmente alla memoria di costituzione dell’INPS), che Istituto ha calcolato e liquidato (gennaio XX) al ricorrente anche l’ulteriore somma di € XX a titolo di interessi (rivalutazione pari a zero in base al conteggio allegato dall’INPS) sugli arretrati pari a € XX conseguenti all’avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico.

Per conseguenza, reputa questo giudice che sia venuta comunque a cessare la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, essendo stata la pretesa pensionistica soddisfatta in sede amministrativa, in conformità alla citata pronuncia delle Sezioni Riunite; tanto, in aderenza alla prospettazione attorea e in guisa da determinare il soddisfacimento del diritto azionato.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Poiché, però, se è vero che la parte ricorrente ha diffidato l'INPS in data XX, l'INPS ha provveduto in ogni caso alla rideterminazione del trattamento pensionistico e alla corresponsione degli arretrati con interessi con la rata di gennaio 2024, dunque ben prima del deposito del ricorso avvenuto in data XX, ricorso che quindi poteva essere evitato.

Le spese legali vanno, perciò, poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in quanto non può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo all'Istituto di previdenza per avere dato causa all'odierno giudizio, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio in epigrafe:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte ricorrente a pagare per spese di lite all'INPS la somma di € 500,00 onnicomprensiva.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza in data 10 ottobre 2024.

Il giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in segreteria il 14/10/2024
L'Assistente Amministrativo
F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma